Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

Pubblicato il 15/04/2024

N. 07296/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06016/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6016 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, Commissario Straordinario ai Sensi dell'art. 16, comma 3 bis, del D.L. 10 settembre 2021 n.121, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Belluno, l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Cortina D'Ampezzo, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [redacted] e [redacted] dell'Avvocatura Regionale del Veneto, con domicilio digitale ex lege;

nei confronti

Simico S.p.A., Provincia di Belluno, E-Distribuzione S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord-Est, Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., Bim Belluno Infrastrutture S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi – Ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto" per il Servizio Idrico Integrato, Fondazione Milano Cortina 2026, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del 30 gennaio 2023 del Commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 121/2021, di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria indetta in relazione al Progetto definitivo dell'Opera Pubblica: Cortina Sliding Centre "Riqualificazione della pista Eugenio Monti", adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, sita in Cortina d'Ampezzo (BL) – (Lotto 2) – intervento riconosciuto "essenziale indifferibile" dal Piano degli Interventi, allegato B, di cui al DPCM 26 settembre 2022;

- del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25 maggio 2022, "Riqualificazione della pista «Eugenio Monti», adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, sita in Cortina d'Ampezzo (BL). Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica" (doc. 40);

- dell'allegato "A1" al verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25 maggio 2022;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/10/2023:

- del decreto del 30 gennaio 2023 del commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 121/2021, di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria indetta in relazione al Progetto definitivo dell'Opera Pubblica: Cortina Sliding Centre "Riqualificazione della pista Eugenio Monti", adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, sita in Cortina d'Ampezzo (BL) – (Lotto 2) – intervento riconosciuto "essenziale indifferibile" dal Piano degli Interventi, allegato B, di cui al DPCM 26 settembre 2022;

- del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25 maggio 2022, "Riqualificazione della pista «Eugenio Monti», adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, sita in Cortina d'Ampezzo (BL). Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica";

- dell'allegato "A1" al verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25 maggio 2022;

- della Determina n. 84 del 27 giugno 2023 del commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 121/2021, avente ad oggetto "Procedura aperta sopra la soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento «cortina sliding centre – lotto 2 – riqualificazione pista eugenio monti». approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. cig 9916869b2d. cup c47d21000060001";

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italia Nostra Onlus il 21/2/2024:

per l'annullamento:

- del Decreto del 30 gennaio 2023 del commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 121/2021, di determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi decisoria indetta in relazione al Progetto definitivo dell"Opera Pubblica: Cortina Sliding Centre

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

"Riqualificazione della pista Eugenio Monti", adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, sita in Cortina d'Ampezzo (BL) – (Lotto 2) – intervento riconosciuto "essenziale indifferibile" dal Piano degli Interventi, allegato B, di cui al DPCM 26 settembre 2022;

- del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25 maggio 2022, "Riqualificazione della pista «Eugenio Monti», adibita alle discipline del bob, parabob, slittino e skeleton, sita in Cortina d"Ampezzo (BL). Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica";

- dell"allegato "A1" al verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25 maggio 2022;

- della Determina n. 152 del 23 dicembre 2023 del commissario straordinario ex art. 16, comma 3-bis, del D.L. n. 121/2021, avente ad oggetto "Seconda procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l"affidamento dell"esecuzione dei lavori relativi all"intervento "cortina sliding centre – lotto 2 – riqualificazione pista eugenio monti" – cig a043df3826 – cup c47d21000060001. determina a contrarre";

- della nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l"area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso del 22 dicembre 2023 PROT. 43203;

- del Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto n. 261 del 27 dicembre 2023 di autorizzazione paesaggistica del secondo progetto esecutivo;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni indicate in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il dott. [redacted] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1.L'associazione ricorrente, con il ricorso introduttivo integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, depositati rispettivamente il 10 ottobre 2023 ed il 21 febbraio 2024, ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, relativi alla costruzione/riqualificazione della nuova pista di bob "Eugenio Monti" sita in Cortina d'Ampezzo, funzionale alla realizzazione delle olimpiadi invernali di Milano/Cortina del 2026.

L'istante ha lamentato l'illegittimità dei provvedimenti gravati sotto vari profili, segnatamente contestando:

- l'approvazione del progetto definitivo dell'opera, di cui al decreto commissariale del 30 gennaio 2023;
- il parere del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25 maggio 2022;
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera; - l'indizione della relativa procedura aperta per l'affidamento dei lavori;
- l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione Veneto sul secondo progetto e il presupposto parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza.

Si sono costituiti in giudizio, per mezzo della difesa erariale, il Commissario Straordinario Governativo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, D.L. n. 121/2021, il Ministero della cultura, la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia le province di Belluno, Padova e Treviso, il Ministero dell'interno, il Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali, tutti contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive e chiedendone il rigetto.

Si sono altresì costituiti in giudizio la Regione Veneto ed il Comune di Cortina d'Ampezzo, anch'essi instando per la reiezione del gravame.

In data 22 febbraio 2024, il Codacons ha presentato istanza di accesso al fascicolo telematico.

La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 20 marzo 2024 per la decisione sulla domanda cautelare e quivi trattenuta in decisione con espresso avviso ai sensi dell'articolo 60 del codice di rito.

2. Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva l'infondatezza del ricorso nel merito, con assorbimento di ogni altra eccezione e/o questione.

Ed invero, si osserva quanto segue.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'esponente lamenta la lesione del proprio diritto partecipativo, deducendo che le sarebbe stato tra l'altro impedito di dare un effettivo contributo al procedimento, a causa della tardiva ostensione dei relativi documenti.

Osserva il Collegio, per converso, che la ricorrente ha avuto modo di partecipare alla conferenza di servizi decisoria, essendo presente alla riunione del 18 gennaio 2023 ed avendo a disposizione il link di accesso alla piattaforma collaborativa digitale per la consultazione del progetto definitivo dell'opera.

Non è dunque ravvisabile alcuna lesione delle garanzie procedurali, anche tenendo presente che tutti i principali atti dell'opera progettata erano già conosciuti dall'esponente, per aver quest'ultima già incardinato un previo ricorso al TAR del Veneto, poi trasposto dinanzi all'intestato Ufficio.

Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso principale.

L'istante lamenta che la nuova infrastruttura sarebbe insuscettibile di coesistere con il "segno rinaturizzato" della pista storica, che doveva invece essere preservato secondo i vincoli posti dal Ministero della cultura. In particolare, le precedenti caratteristiche altimetriche e morfologiche sarebbero state deturpate dalla realizzazione delle opere descritte in atti (specificamente, i nuovi edifici siti alla partenza e all'arrivo degli atleti, con le relative aree di parcheggio e le piastre di movimentazione materiali).

Osserva il Collegio che, premesso che le doglianze articolate sembrano indirizzarsi sul progetto iniziale piuttosto che sull'ultimo progetto adottato (differente da quello precedente e sensibilmente più ridotto), entrambi i

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

progetti sono stati oggetto di valutazione in ordine alla compatibilità con gli interessi tutelati dal Ministero della cultura e dalla competente Soprintendenza.

Con valutazione immune da illogicità (che resiste al sindacato estrinseco del TAR), l'organo tecnico ha ritenuto l'opera conforme ai valori presidiati (la stessa preserva i caratteri della "vecchia" pista), cosa che già era accaduto con riferimento al progetto iniziale, come detto più impattante rispetto a quello attuale appaltato.

Quanto al terzo motivo, va rilevato che l'opera de qua non necessita della Valutazione Ambientale Strategica, perché, come è stato correttamente ritenuto dall'amministrazione, non rientra nei parametri che impongono ex lege tale valutazione.

Come ha chiarito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con parere del 11 luglio 2022, il decreto legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 (che ha istituito la società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 spa) prevede che le opere da realizzare ricadano nell'ambito di applicazione della legge 21 giugno 2017 n. 96 e quindi dell'articolo 6, comma 12, del Codice dell'ambiente, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3 ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, non essendo necessaria la Valutazione Ambientale Strategica per la localizzazione delle singole opere.

In sostanza, alla luce della normativa applicabile al tipo di opera, l'acquisizione della VAS è assorbita dall'approfondita istruttoria che si svolge nell'ambito del modulo della conferenza di servizi.

Anche il quarto motivo di ricorso principale e la connessa prima doglianza del primo ricorso per motivi aggiunti sono infondati.

L'esponente lamenta che il progetto definitivo e il progetto esecutivo dell'opera pubblica risulterebbero privi di verifica di assoggettabilità a VIA, nonostante essi comportino una diminuzione della superficie boscata superiore a 2,5 ettari.

Premesso che, anche in tal caso, le censure che si rivolgono al progetto iniziale (e non al progetto attuale, ridotto e già appaltato) sono inammissibili, si rileva che il Comitato Tecnico Regionale VIA, con parere n. 240378 del 26 maggio 2022, ha motivatamente ritenuto che l'intervento di riqualificazione della pista esistente non rientrasse tra le tipologie progettuali di cui agli allegati alla parte II del d.lgs. 152/2006, per le quali è richiesta l'attivazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

E ciò perché le attività di deforestazione e derivazione di acqua (da corpo idrico superficiale), coinvolte dall'erigenda opera, erano connotate da parametri di superficie ed entità di prelievo inferiori alle soglie stabilite dalla legge per la valutazione di impatto.

Il CTR ha chiarito, giungendo a conclusioni logiche che non possono essere sostituite da un differente apprezzamento del TAR, che la riduzione prevista per la realizzazione dell'intervento, connessa al nuovo progetto "light", è inferiore alle soglie stabilite dalla norma per l'assoggettabilità alla procedura di verifica ambientale, anche prendendo a riferimento il valore dimezzato di cui al DM 30 marzo 2015 per interventi che ricadono all'interno di un'area sensibile quale quella di progetto.

Si aggiunga che dagli atti emerge un'ulteriore riduzione dell'area disboscata, perché non verranno realizzati alcuni interventi originariamente previsti (ciò lo si evince dalla relazione al progetto) e, nel contempo, si è contemplata una contestuale opera di rimboschimento dei luoghi.

Il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

Secondo l'istante associazione, il progetto definitivo dell'opera pubblica, come approvato, risulterebbe privo di verifica di assoggettabilità a VIA nonostante

esso preveda la realizzazione di «strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II bis e strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'Allegato III», nonché la realizzazione di un parco tematico; inoltre verrebbe realizzata un'opera riconducibile ad una "pista da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegna una superficie superiore a 5 ettari" (dal che ancora la necessità della verifica).

Si osserva, invero, che l'intervento di cui è causa non contempla la realizzazione di strade ma solo la riqualificazione della pista da bob esistente e la realizzazione di talune opere funzionali alla costruzione dell'impianto. Il progetto prevede un adeguamento della viabilità che, tuttavia, integra un intervento di modeste dimensioni che non richiede la verifica di assoggettabilità a VIA, così come del resto ritenuto dal Comitato Tecnico Regionale competente.

Quanto alla necessità della verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un "parco tematico", va precisato che tale non può considerarsi il percorso del memoriale, dato che si tratta di un tracciato che replica quello "storico", risalente alle olimpiadi del 1956.

Si aggiunga che le piste da bob non rientrano nella previsione di cui al punto 7, lett. c), dell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, il quale fa riferimento in senso proprio a tracciati di natura e dimensioni del tutto differenti (piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone).

Inoltre, nel caso di specie, non si realizza ex novo un'infrastruttura, ma si procede ad una riqualificazione di una pista già esistente, atteso che, come noto, il progetto riguarda l'adeguamento della pista "Eugenio Monti" ai fini dell'ottenimento delle omologazioni per ospitare le competizioni internazionali per le discipline di bob, parabob, slittino e skeleton.

L'ottavo e il nono motivo del ricorso principale sono infondati.

Secondo l'esponente, ulteriore ragione di illegittimità consisterebbe nel fatto che il progetto definitivo dell'opera pubblica sarebbe stato approvato senza una completa valutazione della sua incidenza, oltre che sulla "Zona di Protezione Speciale – ZPS", denominata "ZCS/ZPS IT3230071 "Dolomiti d'Ampezzo", anche sulle "ZSC/ZPS IT3230081 "Gruppi Antelao, Marmarole, Sorapis" e sulla "ZCS IT3230017 "Monte Pelmo, Mondeval, Formin", anch'essi interessati dal progetto; inoltre, il progetto definitivo dell'opera pubblica sarebbe stato approvato senza una completa valutazione della sua incidenza sull'habitat circostante, posto che l'amministrazione avrebbe considerato solo l'area di cantiere.

Vale piuttosto osservare che, in corso di istruttoria, è stata redatta una relazione tecnica tesa ad accertare se il progetto di riqualificazione potesse avere incidenza sui siti della "Rete Natura 2000" e delle specie dell'allegato II della direttiva 92/CEE, nonché delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

L'area di analisi considerata per la valutazione degli effetti del progetto è stata calcolata realizzando un cd "buffer" di 200 metri attorno all'area.

Tale distanza è stata calcolata considerando il fattore di "pressione rumore", fattore che, in base alla rumorosità dei mezzi meccanici previsti per la realizzazione del progetto, interferisce e reca disturbo solo fino alla ridetta soglia.

Come correttamente ricordato dalla difesa erariale, gli obiettivi della relazione sono, ai fini della non applicabilità della procedura di valutazione di incidenza di cui si verte, quelli di verificare l'assenza di effetti aggiuntivi su elementi di "interesse" comunitario, che possano derivare dalla realizzazione del piano, progetto intervento, nonché quelli di accertare l'irrilevanza di eventuali effetti aggiuntivi "…in quanto non valutabili come aggiunta quantitativa, o non influenti sotto il profilo qualitativo" rispetto al cosiddetto "rumore di fondo" già presente.

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

Orbene, all'esito di una analisi completa, è risultato che non sussistono modificazioni significative tali da incidere sui ridetti valori ambientali. La relazione ha predisposto uno specifico allegato che è stato trasmesso alla Regione Veneto e la competente Direzione (Turismo U.O. Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi) si è espressa in data 9 gennaio 2023 in senso positivo, confermando la mancanza di criticità sotto l'aspetto evidenziato.

Inoltre in fase di progettazione esecutiva della Cortina Slide Center "Light" sono stati altresì aggiornati la relazione tecnica e il relativo allegato con le modifiche progettuali apportate.

La Direzione Valutazioni Ambientali ha reso il proprio parere il 27 dicembre 2023, accertando la positiva conclusione, con talune prescrizioni, della procedura di valutazione di incidenza, a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/201 (solo evidenziando piccole raccomandazioni). L'area interessata dal progetto è esterna alla "Rete Natura 2000" e distante più di 2 km dal sito più vicino (IT3230071 Dolomiti d'Ampezzo).

Con riferimento al progetto iniziale ed anche con riferimento a quello attuale, è stata dunque ritenuta la non applicabilità della procedura di valutazione di incidenza in quanto, in conclusione, è stata verificata l'assenza di effetti di incidenza su elementi di interesse comunitario (habitat, habitat di specie e specie) derivanti dalla realizzazione del piano, progetto o intervento.

Il secondo e terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti sono infondati.

L'istante ha dedotto l'illegittimità del progetto esecutivo in quanto, per un verso, sarebbe stata prevista la realizzazione di nuovi manufatti (una cabina elettrica, in sostituzione di una esistente, un locale di servizio della pista ed una nuova partenza), senza la previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica; per altro verso, la redazione del progetto mancherebbe di una corretta valutazione dei rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici.

Premesso che si tratta di doglianza ancora una volta apparentemente incentrata sul progetto iniziale, osserva il Collegio che la realizzazione dell'edificio T (in relazione al quale non sarebbe stata acquisita l'autorizzazione paesaggistica) non è più contemplata dal progetto esecutivo finale.

In ogni caso, già all'epoca risulta esser stata rilasciata regolare autorizzazione paesaggistica con decreto della Regione Veneto del 27 giugno 2023, previo parere favorevole della Soprintendenza. Quanto poi al contestato mancato approfondimento dei rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici, si osserva come nel piano di sicurezza e coordinamento è prevista un'apposita sezione dedicata ai rischi dovuti alla presenza dei detti ordigni.

Dunque la denunciata mancanza di valutazione di rischio risulta insussistente.

Si aggiunga che dagli atti emerge come la verifica in concreto sia stata già preventivamente affidata ad una impresa specializzata nel settore e siano state già programmate le ricerche e gli interventi necessari per garantire la sicurezza del personale che sarà presente presso il cantiere.

Anche il secondo motivo di censura contenuto nel secondo ricorso per motivi aggiunti è infondato. L'esponente ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati assumendo che la Determina n. 152 del 23.12.2023 del Commissario Straordinario di indizione della seconda procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori per cui è causa, previa approvazione del relativo progetto esecutivo, sarebbe illegittima in ragione dell'asserito mancato rispetto delle fasi di progressione dello sviluppo della progettazione sancite ex lege, atteso che detto progetto costituirebbe un quid novi rispetto all'iniziale progetto definitivo.

Il Collegio osserva che l'associazione ricorrente può solo dedurre l'illegittimità dell'indizione della gara di appalto nella misura in cui faccia valere un'invalidità derivante dall'illegittimità dei pregressi atti progettuali ed esecutivi dell'opera in questione (non avendo titolo per contestare la gara in quanto tale): in base alle precedenti considerazioni effettuate, alcuna illegittimità invalidante è dato

rinvenire nella determina del Commissario Straordinario di indizione della seconda procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui è causa, in ragione di inesistenti vizi che inficerebbero le fasi precedenti della procedura.

In ogni caso, si osserva come il progetto a base di gara non è altro che la versione semplificata del medesimo progetto esecutivo originario, ridotto nella sua portata, anche all'esito delle due procedure andate deserte già indette dall'organo straordinario con determinazioni n. 84 e 100 del 2023. Infatti, atteso il preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione della pista "Eugenio Monti", al fine di rimodulare l'importo dei lavori nei limiti delle risorse stanziate, si è proceduto a rielaborare il progetto esecutivo originario, riducendolo e indicendo una nuova procedura di gara.

Alcuna irregolarità nella successione degli steps amministrativi è dunque ravvisabile nella vicenda de qua, atteso che il progetto esecutivo finale è stato sottoposto all'esame di tutti gli enti competenti che hanno espresso, ognuno per la parte di sua spettanza, parere favorevole, con talune prescrizioni riferite alla sola fase di cantierizzazione.

Nè la regolarità della gara può essere inficiata dalla dedotta mancanza di progettazione esecutiva, che sarebbe carente in ragione della previsione di due soluzioni progettuali alternative con riferimento alla realizzazione di una parte dell'opera.

La suddetta alternatività (inerente all'arrivo del tragitto-Edificio D) non rende di per sé invalida la procedura, anche considerando che poi la stazione appaltante ha già chiarito di optare per la seconda soluzione progettuale, da prendersi come riferimento per predisporre l'offerta tecnico economica.

Anche la terza doglianza di cui al secondo ricorso per motivi aggiunti è infondata.

L'autorizzazione paesaggistica è stata infatti rilasciata per il progetto esecutivo.

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

Per altro l'approvazione di un progetto di un'opera pubblica e l'indizione della gara possono avvenire indipendentemente dal previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che può sempre intervenire in un secondo momento, atteggiandosi quale condizione di efficacia della procedura.

Parimenti infondata è la quarta censura contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti.

Nessuna irregolarità infatti risulta inferibile dal fatto che il parere della Soprintendenza sia stato rilasciato con speditezza (3 giorni), in considerazione dell'interesse pubblico, di assoluto rilievo, alla tempestiva realizzazione dell'opera de qua.

Per altro la Soprintendenza doveva esaminare solo le parti del progetto modificate, avendo già avuto contezza, per il resto, del progetto originario. Conseguentemente, va escluso il contestato difetto di istruttoria e di approfondimento, per altro allegato solo genericamente dalla ricorrente. Si noti, a tal proposito, che il parere ha imposto anche talune prescrizioni, riguardanti i materiali e i rivestimenti degli edifici di partenza e di arrivo.

La sesta censura contenuta nel secondo ricorso per motivi aggiunti è anch'essa infondata. Va ribadita la non necessità di acquisizione della VAS in funzione della localizzazione delle singole opere di cui si verte. L'amministrazione ha compiutamente verificato le condizioni che consentono di prescindere dal ridetto titolo, rimettendo ogni approfondimento istruttorio alla conferenza di servizi. Vale ancora ripetere quanto riportato nel rapporto preliminare del Programma per la realizzazione dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Milano-Cortina 2026, laddove si deduce che, con riferimento alle previsioni di cui al punto b) dell'articolo 6, comma 2, del Codice dell'Ambiente, è previsto che vengano assoggettati a VAS i piani o programmi per i quali sia necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del DPR 8 settembre 1997 n. 357; tale previsione, che riprende la formulazione dell'articolo tre della direttiva 2001/42/Ce, è da intendersi nel senso che debbano essere assoggettati a VAS i piani e programmi per i quali siano individuati i possibili effetti negativi

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

significativi su siti appartenenti alla Rete Natura 2000, con ciò rendendosi necessaria una Valutazione di incidenza appropriata; di conseguenza, sotto tale profilo l'assoggettamento a VAS del programma dovrebbe fare seguito ad una preliminare valutazione di significatività della potenziale incidenza su uno o più siti presenti nell'ambito di influenza del Programma medesimo. Il che conferma che l'assoggettamento a VAS non riguarda la localizzazione della singola infrastruttura sportiva, ma solo i piani e i programmi.

3. Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra doglianza e/o eccezione in quanto sovrapponibile a quelle sopra scrutinate e ininfluente ai fini del decidere, il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere rigettati perché infondati.

La particolarità della vicenda e la sussistenza delle altre condizioni di legge suggeriscono tuttavia di compensare interamente le spese di lite tra le parti in causa.

4. Quanto all'istanza di accesso al fascicolo telematico presentata dal Codacons in data 22 febbraio 2024, la stessa è superata dalle preminenti esigenze di speditezza della decisione del ricorso, definito ai sensi dell'articolo 60 del codice di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese tra tutte le parti in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

[redacted] Presidente

[redacted] Consigliere

[redacted] Consigliere, Estensore

Provvedimento oscurato nei dati personali e identificativi

L'ESTENSORE [redacted]

IL PRESIDENTE [redacted]

IL SEGRETARIO